

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 23 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Palumbo, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bottiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecorella, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 22 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DETOMAS: « Corresponsione di indennizzi in favore del comune di Cavalese e della società Funivie Alpe Cermis Spa, danneggiati nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 » (3298);

CAZZARO: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e affini » (3299);

PALMA: « Semplificazione degli adempimenti ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili » (3300);

ZANELLA: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (3301);

MANCINI: « Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni notarili agli avvocati » (3302);

SODA e GRIGNAFFINI: « Modifica all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'attribuzione diretta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle rilevazioni sugli indici di ascolto e di diffusione delle trasmissioni radiotelevisive » (3303);

SODA: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di "scorporo di coalizione" » (3304).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 22 ottobre 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro delle attività produttive:*

« Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi » (3297).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

BENVENUTO: « Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia già facenti parte dello Stato italiano » (3208) *Parere delle Commissioni III e V.*

*II Commissione (Giustizia):*

SINISCALCHI ed altri: « Concessione di indulto revocabile » (3178) *Parere della I Commissione;*

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente l'accesso dei giovani avvocati al patrocinio a spese dello Stato garantito ai cittadini non abbienti nei giudizi penali » (3203) *Parere della I Commissione.*

*III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con

allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994 » (3199) *Parere delle Commissioni I e VIII;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 » (3234) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

*IV Commissione (Difesa):*

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni in favore dei marescialli dell'Arma dei carabinieri in congedo » (3033) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

*V Commissione (Bilancio):*

ROBERTO BARBIERI ed altri: « Misure finanziarie in favore della nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno » (2697) *Parere delle Commissioni I, VI, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VI Commissione (Finanze):*

ROBERTO BARBIERI ed altri: « Agevolazioni fiscali per le imprese e incentivi per il Mezzogiorno » (2698) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

VERRO ed altri: « Disposizioni per favorire la locazione della prima abitazione a canone speciale, convenzionato o commisurato alla retribuzione » (3004) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*X Commissione (Attività produttive):*

GAZZARA: « Disposizioni in materia di rinnovo del parco veicoli nazionale » (2819) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX e XIV.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

BRIGUGLIO ed altri: « Equiparazione delle pensioni dei ciechi assoluti e dei ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo alle pensioni minime erogate dall'INPS » (2969) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

CATANOSO e FATUZZO: « Disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambientale e salvaguardia delle api italiane » (3157) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio della definitività di una deliberazione di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.**

Nella seduta di giovedì 3 ottobre 2002 è stata data comunicazione che il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso l'ordinanza con la quale il Comitato stesso aveva deliberato l'archiviazione degli atti del procedimento concernente il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione n. 1/XIV (relativo a una denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini).

Entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa non sono state formulate richieste intese ad ottenere

che il predetto Comitato presenti la relazione al Parlamento in seduta comune in ordine all'ordinanza di cui sopra.

La citata deliberazione di archiviazione è pertanto divenuta definitiva.

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 421 del 7-18 ottobre 2002 (doc. VII, n. 215) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso dinnanzi al Tribunale di Roma il giudizio civile promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1998;

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 422 del 7-18 ottobre 2002 (doc. VII, n. 216) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dalla regione Abruzzo;

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

**Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri, ad interim ministro degli affari esteri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, *ad interim*, ministro degli affari esteri, con lettera del 21 ottobre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Minniti ed altri n. 9/2666/1, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 giugno 2002, concernente il vertice di Pratica di Mare e le prospettive di politica estera e di difesa.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), competenti per materia.

**Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 21 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, aggiornata al 31 dicembre 2001, predisposta dal comitato di indirizzo coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge (doc. CXLVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

**Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 16 ottobre 2002, ai sensi dell'articolo

141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Motta di Livenza (Treviso), Poggiomarino (Napoli), Bogorose (Rieti), Aquino (Frosinone), Meana Sardo (Nuoro), Furtei (Cagliari), Petilia Policastro (Crotone) e Maracalagonis (Cagliari).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 180, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (154).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 2 dicembre 2002.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE FISCALE, DI CREDITI DI IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI, DI DETASSAZIONE PER L'AUTOTRASPORTO, DI ADEMPIMENTI PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE E DI IMPOSTA DI BOLLO (3185)**

**(A.C. 3185 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sui subemendamenti 0.1.50.1, 0.1.50.2, 0.1.50.3, 0.1.50.4 e 0.4.50.1.

**(A.C. 3185 - Sezione 2)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

premesso che:

pur valutando che sarebbe stata auspicabile una relazione tecnica più stringente in merito alla verifica degli effetti finanziari delle norme introdotte dal provvedimento;

quest'ultimo, come si evince proprio dalle enunciazioni della relazione tecnica, appare in ogni caso suscettibile di recare effetti positivi per la finanza pubblica, in quanto le relative maggiori entrate risul-

tano sensibilmente superiori alle maggiori spese;

tali maggiori entrate, poiché quantificate con criteri prudenziali dalla relazione tecnica, potrebbero risultare a consuntivo superiori alle previsioni;

gli effetti di maggior gettito, come noto, sono stati già incorporati nelle previsioni di entrata a legislazione vigente, risultanti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2003-2005;

**PARERE FAVOREVOLE**

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

considerato che, dopo una attenta valutazione degli effetti derivanti dalle proposte di modifica all'impianto originario del decreto-legge, questi ultimi risultano in ogni caso compensati da nuove misure che determinano maggior gettito, tali da assicurare gli effetti finanziari recati dal testo iniziale del decreto medesimo;

*sull'emendamento 1.50 della Commissione (nuova formulazione):*

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che gli interventi ivi previsti non comportano effetti negativi sull'effettivo maggior gettito netto derivante dal provvedimento;

## PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.2 Leo, 1.3 Lu-  
setti, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 Leo, 1.12,  
1.13, 1.14, 1.16 e 1.17 Degennaro, sui sube-  
mendamenti 0.1.50.8 Santagata, 0.1.50.9  
Lettieri, 0.1.50.10 Benvenuto, 0.1.50.4  
Pizza, 0.1.50.12 Grandi, 0.1.50.13 Pistone,  
0.1.50.16 Duca, 0.1.50.17 Benvenuto,  
0.1.50.14 Nicola Rossi, 0.1.50.6 Gibelli,  
0.1.50.7 Nicola Rossi, 0.1.50.5 Gibelli, 1.18  
Benvenuto, 1.19 Visco, 1.20 Nicola Rossi,  
1.21 Pinza, 1.22 Lettieri, 1.23 Pistone, 1.24  
Nicola Rossi, 1.25, 1.26, 1.30 e 1.35 Benve-  
nuto, 1.28 e 1.29 Nicola Rossi, 1.31 Santa-  
gata, 1.32 Benvenuto, 1.33 e 1.34 Lettieri,  
1.36 Visco, 1.37 Buemi, 1.38 e 1.40 Benve-  
nuto, 1.39 Visco, 1.45 Grandi, 1.41 e 1.46  
Nicola Rossi, 2.1 Degennaro, 2.2 e 2.3 Ben-  
venuto, 2.4, 2.5 e 2.6 Grandi, 2.7 e 2.8  
Lettieri, 3.1 Mazzocchi, 3.3 Grandi, 3.4  
Benvenuto, 4.7 Rossi, 4.23 Nannicini e sul-  
l'articolo aggiuntivo 3.01 Molinari, in  
quanto suscettibili di determinare nuovi o  
maggiori oneri per la finanza pubblica privi  
di idonea quantificazione e copertura;

## NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 2.

**(A.C. 3185 – Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 settembre 2002,  
n. 209, recante disposizioni urgenti in ma-  
teria di razionalizzazione della base im-  
ponibile, di contrasto all'elusione fiscale,  
di crediti di imposta per le assunzioni, di  
detassazione per l'autotrasporto, di adem-  
pimenti per i concessionari della riscos-  
sione e di imposta di bollo, è convertito in  
legge con le modificazioni riportate in  
allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il  
giorno successivo a quello della sua pub-  
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

## ART. 1.

*(Disposizioni in materia di fiscalità  
d'impresa).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta  
avente inizio successivamente al 31 dicem-  
bre 2001 e chiuso successivamente al 31  
agosto 2002, in deroga alle disposizioni di  
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

*a)* ai fini della determinazione del  
valore minimo delle partecipazioni in so-  
cietà non negoziate in mercati regolamen-  
tati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66,  
comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte  
sui redditi, approvato con decreto del  
Presidente della Repubblica 22 dicembre  
1986, n. 917, non si tiene conto delle  
diminuzioni patrimoniali derivanti dalla  
distribuzione di utili, nonché delle dimi-  
nuzioni patrimoniali derivanti da costi ed  
oneri di qualsiasi natura non fiscalmente  
deducibili, in tutto o in parte, per la  
società partecipata. Per le partecipazioni  
in società non residenti la deducibilità  
fiscale è determinata applicando le dispo-  
sizioni dell'articolo 127-*bis*, comma 6, se-  
condo periodo, del predetto testo unico,  
approvato con decreto del Presidente della  
Repubblica n. 917 del 1986;

*b)* ai soli fini fiscali, le minusvalenze  
non realizzate relative a partecipazioni  
che costituiscono immobilizzazioni finan-  
ziarie sono deducibili in quote costanti  
nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei  
quattro successivi;

*c)* ai fini dell'applicazione del decreto  
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non  
si tiene conto dell'incremento percentuale  
previsto dalla disposizione di cui all'arti-  
colo 1, comma 1, dello stesso decreto e la  
remunerazione ordinaria della variazione  
in aumento del capitale investito di cui  
alla medesima disposizione è pari al saggio  
degli interessi legali.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in  
corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relati-

vamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

#### ART. 2.

*(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).*

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale.

#### ART. 3.

*(Disposizioni in materia di accisa).*

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite

tuite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-*bis* »;

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-*bis* »;

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ». Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti: « , anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, ».

#### ART. 4.

*(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).*

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 15 dicembre » e le parole: « 20 per cento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 dicembre » e: « 23,5 per cento » e nel

comma 2 del medesimo articolo le parole: « del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente ».

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-*quater*. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1° ottobre 2004 »;

b) l'articolo 59-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 59-*bis* (*Termini di notificazione della cartella di pagamento*). 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:

a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002 ».

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 settembre 2002 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

#### ART. 5.

*(Disposizioni in materia di imposta di bollo).*

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti al-

l'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Banco di Sicilia » sono inserite le seguenti: « , nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia »;

b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: « 4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato ».

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.

#### ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di euro per l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 7.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 3185 - Sezione 4)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, lettera a), le parole: « approvato con » sono sostituite con le seguenti: « di cui al »;*

*al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;*

*al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Tutte le procedure di riqualificazione previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro sono automaticamente adeguate ai criteri di cui alla citata sentenza n. 194 del 2002 »;*

*al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « versamento » è inserita la seguente: « facoltativo »;*

*dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

*« 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come*

sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda", sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura," ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, ultimo periodo, la parola: « costanti » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002 ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, lettera c), le parole da: « Per garantire » fino alla fine della lettera sono soppresse;*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

*al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale ».

*All'articolo 4:*

*al comma 2, alla lettera a), è premessa la seguente:*

« Oa.) nel comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 ed anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2" »;

*al comma 2, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:*

« b-bis) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";

*b-ter) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti" »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;

b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) è abrogata.

2-quater. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.

2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";

b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".

2-sexies. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi,

a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi ed ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso ».

*All'articolo 5:*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 10 gennaio 2002 »;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali" ».

**(A.C. 3185 - Sezione 5)**

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni

valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

**1. 18.** Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone, Di Gioia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

**1. 19.** Visco, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion, Di Gioia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.51 DELLA  
COMMISSIONE

*All'emendamento 1. 51. della Commissione, lettera a), alinea, sostituire le parole: , che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, con le seguenti: in società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile e.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2, sostituire le parole: disciplinati dagli articoli da 70 a 73 del citato testo unico n. 917 del 1986 con le seguenti: fiscalmente deducibili.*

**0. 1. 51. 1.** Leo, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Conte.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli disciplinati dagli articoli da 70 a 73 del citato testo unico n. 917 del 1986;

a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico n. 917 del 1986.

**1. 51.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché.*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

*dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita

una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

**1. 22.** Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pennacchi, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili nonché.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

**1. 21.** Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Benvenuto, Visco, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili con le seguenti: derivanti dalla distribuzione di riserve di utili eccedenti l'ammontare degli utili accantonati durante il periodo di possesso della partecipazione.*

**1. 20.** Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pistone.